



NUOVO PROTOCOLLO ACCOGLIENZA ALUNNI N.A.I. (Neo-Arrivati in Italia)

L'ISTITUTO COMPRENSIVO ROVIGO 4

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana che all'art. 3 recita *"Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese"*;

VISTO l'art.10 della Costituzione della Repubblica Italiana che indica *"L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme di diritto internazionale generalmente riconosciute. La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali"*, l'art. 30 che precisa *"È dovere e diritto dei genitori, mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio..."*, l'art. 31 che recita *"La Repubblica ... Protegge la maternità, l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari allo scopo..."* e l'art. 34 che sancisce che *"La scuola è aperta a tutti. L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita"*;

VISTA la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, adottata dall'Assemblea generale dell'ONU il 10/12/1948, in particolare l'art. 1: *"Tutti gli esseri umani nascono liberi ed uguali in dignità e diritti..."*, l'art. 25: *"La maternità e l'infanzia hanno diritto a speciali cure ed assistenza..."*, l'art. 26: *"Ogni individuo ha diritto all'istruzione. L'istruzione deve essere gratuita almeno per quanto riguarda le classi elementari e fondamentali. L'istruzione elementare deve essere obbligatoria. L'istruzione tecnica e professionale deve essere messa alla portata di tutti e l'istruzione superiore deve essere egualmente accessibile a tutti sulla base del merito. L'istruzione deve essere indirizzata al pieno sviluppo della personalità umana ed al rafforzamento del rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali. Essa deve promuovere la comprensione, la tolleranza, l'amicizia fra tutte le Nazioni, i gruppi razziali e religiosi, e deve favorire l'opera delle Nazioni Unite per il mantenimento della pace..."*;

VISTA la Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata dallo Stato italiano con Legge 4/8/1955, n. 848 art. 2 del protocollo addizionale che recita *"A nessuno può essere interdetto il diritto all'istruzione. Lo Stato, nell'attività che svolge nel campo dell'educazione e dell'insegnamento, rispetterà il diritto dei genitori di assicurare questa educazione e questo insegnamento secondo le loro convinzioni religiose e filosofiche"*;

VISTA la Dichiarazione dei Diritti del Fanciullo ONU, 20 novembre 1959;

VISTO il Patto internazionale sui diritti civili e politici, ONU 16/12/1966, entrato in vigore il 23/03/1976, che all'art. 24 indica *"Ogni fanciullo, senza discriminazione alcuna fondata sulla razza, l'origine nazionale o sociale, la condizione economica o la nascita, ha diritto a quelle misure protettive che richiede il suo stato minorile, da parte della famiglia, della società e dello Stato..."*;

VISTO il Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali, ONU, New York 16/12/1966, entrato in vigore il 23/3/1976, che all'art.10 precisa *"...Speciali misure di protezione devono essere prese in favore di tutti i fanciulli e gli adolescenti senza discriminazione alcuna per ragioni di filiazione o per altre ragioni. I fanciulli e gli adolescenti devono essere protetti contro lo sfruttamento economico e sociale..."*, mentre all'art. 13 indica *"Gli Stati parti del presente Patto riconoscono il diritto di ogni individuo all'istruzione. Essi convengono sul fatto che l'istruzione deve mirare al pieno sviluppo della personalità umana e del senso della sua dignità e rafforzare il rispetto per i diritti dell'uomo e le libertà fondamentali. Essi convengono inoltre che l'istruzione deve porre tutti gli individui in grado di partecipare in modo effettivo alla vita di una società libera che deve promuovere*



la comprensione, la tolleranza e l'amicizia fra tutte le nazioni e tutti i gruppi razziali, etnici o religiosi ed incoraggiare lo sviluppo delle attività delle Nazioni Unite per il mantenimento della pace...";

VISTA la Circolare del MIUR n. 301, 8 settembre 1989 – Inserimento degli stranieri nella scuola dell'obbligo: promozione e coordinamento delle iniziative per l'esercizio del diritto allo studio;

VISTA la Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia ONU, New York 20.11.1989, ratificata dallo Stato italiano con Legge 27/5/1991, n. 176, che all'art. 28 precisa *"Gli Stati parti riconoscono il diritto del fanciullo all'educazione..."*;

VISTA la Circolare del MIUR n. 205, 2 luglio 1990 – La scuola dell'obbligo e gli alunni stranieri. L'educazione interculturale;

VISTA la Circolare del MIUR n. 5, 12 gennaio 1994 – Iscrizione nelle scuole e negli istituti di ogni ordine e grado di minori stranieri privi del permesso di soggiorno;

VISTA la Circolare del MIUR n. 73, 2 marzo 1994 – Dialogo interculturale e convivenza democratica: l'impegno progettuale della scuola;

VISTA la Legge n. 40, 6 marzo 1998 – "Disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero" - Art. 36: *"I minori stranieri sul territorio sono soggetti all'obbligo scolastico; ad essi si applicano tutte le disposizioni vigenti in materia di diritto all'istruzione, di accesso ai servizi educativi, di partecipazione alla vita della comunità scolastica..."*;

VISTO il Decreto Legislativo n. 286, 25 luglio 1998 – "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero" - Art. 38: Istruzione degli stranieri. Educazione interculturale;

VISTO il DPR n. 394/1999, "Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286" - Art. 45: Iscrizione scolastica;

VISTA la Legge n. 189, 30/07/2002 – "Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo";

VISTA la Legge n. 53/03 – "Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale" che all'art. 2 recita *"...i piani di studio personalizzati, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, contengono un nucleo fondamentale, omogeneo su base nazionale, che rispecchia la cultura, le tradizioni e l'identità nazionale, e prevedono una quota, riservata alle regioni, relativa agli aspetti di interesse specifico delle stesse, anche collegata con le realtà locali"*;

VISTA la Circolare del MIUR n. 24, 1° marzo 2006 - "Linee guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri";

VISTE le indicazioni fornite dal MIUR ne "La via italiana all'intercultura. Le azioni per l'integrazione degli alunni stranieri", del 23 ottobre 2007;

VISTO il D.P.R. n. 122/2009 - "Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169", Art. 1: *"... I minori con cittadinanza non italiana presenti sul territorio nazionale, in quanto soggetti all'obbligo d'istruzione ai sensi dell'articolo 45 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, sono valutati nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani"*;

VISTA la Circolare del MIUR n. 2, 8 gennaio 2010 - "Indicazioni e raccomandazioni per l'integrazione di alunni con cittadinanza non italiana";

VISTA la Nota del MIUR prot. n. 236/2012 - "Linee guida per la progettazione dei percorsi di alfabetizzazione e di apprendimento della lingua italiana";

VISTA la Direttiva Ministeriale del MIUR, 27 dicembre 2012 - "Strumenti d'intervento per alunni con Bisogni Educativi Speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica";

VISTA la Circolare del MIUR n. 8 del 6 marzo 2013: "Direttiva Ministeriale 27 dicembre 2012 Strumenti d'intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica. Indicazioni operative";



VISTA la Nota del MIUR 19.02.2014, prot. n. 4233 - Linee guida per l'integrazione degli alunni stranieri (Aggiornamento dell'analogo documento del 2006);

VISTE le indicazioni fornite dal MIUR nelle "Linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati" del dicembre 2014;

VISTA la Nota MIUR 09.09.2015, prot. n. 5535 - Trasmissione del documento "Diversi da chi? Raccomandazioni per l'integrazione degli alunni stranieri e per l'intercultura";

VISTO il Documento MIUR dell'11.12.2017 - "Linee Guida per il diritto allo Studio delle alunne e degli alunni fuori dalla famiglia di origine";

VISTA la Legge 31 luglio 2017, n. 119, recante "Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di farmaci". Osservatorio nazionale per l'integrazione degli alunni stranieri e l'educazione interculturale del Ministero dell'Istruzione;

VISTI gli Orientamenti interculturali del marzo 2022, a cura dell'Osservatorio nazionale per l'integrazione degli alunni stranieri e l'educazione interculturale, che aggiorna le precedenti Linee guida per l'integrazione degli alunni stranieri, del 2014;

PREMESSO

che il protocollo di accoglienza degli alunni Nai (Neo Arrivati in Italia) dell'I.C. Rovigo 4 è stato predisposto come aggiornamento del Protocollo di accoglienza degli alunni stranieri già adottato dall'Istituto Rovigo 4 fin dall'a.s. 2013/14, in ottemperanza alla normativa ministeriale in materia di accoglienza e di inclusione;

che esso fa riferimento al DPR 31/08/99, n. 394, art. 45, comma 4, e a tutte le successive norme in merito sopra riportate;

che il presente documento è ispirato ai principi dell'accoglienza e dell'inclusione intese come capacità del contesto educativo di organizzarsi per rispondere a nuovi bisogni e di promuovere atteggiamenti di attenzione e di ascolto;

che l'accoglienza non è da considerarsi dunque come una fase definita nel tempo, ma deve corrispondere ad una modalità di lavoro atta ad instaurare e mantenere nella scuola un clima motivante e collaborativo tra tutti i protagonisti dell'azione educativa: genitori, alunni/e, docenti, collaboratori scolastici;

ADOTTA

il seguente Protocollo di accoglienza degli alunni N.A.I. che sarà parte integrante del Piano Triennale dell'Offerta Formativa dell'Istituto Comprensivo Rovigo 4 per il triennio 2025/28.

1. PROTOCOLLO DI ACCOGLIENZA

Il protocollo d'accoglienza è un documento che viene deliberato dal Collegio dei Docenti.

Contiene i principi, i criteri, le indicazioni riguardanti l'iscrizione e l'inserimento degli alunni/e di recente immigrazione e/o di lingua madre non italiana e definisce i compiti e i ruoli degli operatori scolastici. Traccia le fasi di accoglienza e le attività di facilitazione per l'apprendimento della lingua italiana e dell'inclusione.

Il protocollo costituisce uno strumento di lavoro che viene elaborato tenendo conto dei principi del P.T.O.F, delle esperienze realizzate, delle risorse disponibili e consente di attuare in modo operativo le indicazioni normative contenute nel D.P.R. 31/08/1999, n. 394, "Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla



condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286", all'articolo 45, intitolato "Iscrizione scolastica".

Il Protocollo di accoglienza è uno strumento di lavoro flessibile che potrà essere rivisto ed aggiornato sulla base delle nuove esigenze, delle esperienze pregresse e delle risorse della scuola.

Si propone di:

- ☐ definire pratiche condivise all'interno dell'Istituto Comprensivo in tema di accoglienza di alunni/e stranieri;
- ☐ facilitare l'ingresso di alunni/e di altra nazionalità nel sistema scolastico e sociale;
- ☐ sostenere gli alunni/e neoarrivati nella fase di adattamento al nuovo contesto;
- ☐ favorire un clima d'accoglienza e di attenzione alle relazioni al fine di prevenire e rimuovere eventuali ostacoli alla piena integrazione;
- ☐ seguire l'orientamento degli alunni/e verso le scuole superiori durante la frequenza del terzo anno della Scuola Secondaria di primo grado;
- ☐ costruire un contesto favorevole all'incontro con le famiglie al fine di conoscere e valorizzare la storia dell'alunno, condividere e attuare strategie educative condivise, confrontarsi con culture altre dalla propria;
- ☐ promuovere la comunicazione e la collaborazione fra scuola e territorio sui temi dell'accoglienza e dell'educazione interculturale nell'ottica di un sistema formativo integrato ed inclusivo.

2. ALCUNE DEFINIZIONI

Secondo le Linee Guida per l'integrazione degli alunni Stranieri emanate dal Miur (cfr. Appendice 2 del presente documento – Riferimenti normativi) vengono considerati Nai (Neo Arrivati in Italia) gli Studenti neoarrivati in Italia del tutto non italofoni e non in grado di utilizzare l'Italiano L2 come lingua di comunicazione o studenti inseriti a scuola da meno di due anni.

Alunni con cittadinanza non italiana: sono gli alunni che, anche se nati in Italia, hanno entrambi i genitori di nazionalità non italiana.

Alunni con ambiente familiare non italofono: sono alunni che vivono in un ambiente familiare nel quale i genitori, a prescindere dal fatto che usino o meno l'italiano per parlare coi loro figli, generalmente possiedono in questa lingua competenze limitate, che non garantiscono un sostegno adeguato nel percorso di acquisizione delle abilità di scrittura e di lettura. Spesso questi alunni sono estremamente competenti, e talvolta alfabetizzati, nella lingua d'origine della famiglia perché hanno frequentato la scuola nel Paese d'origine, o perché studiano la lingua con l'aiuto dei genitori o di associazioni gestite all'interno di ciascuna comunità.

Minori non accompagnati: alunni provenienti da altri Paesi che si trovano per qualsiasi ragione nel territorio dello Stato privi di assistenza e rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti legalmente responsabili.

Alunni figli di coppie miste: hanno cittadinanza italiana e le loro competenze nella lingua italiana sono efficacemente sostenute dalla vicinanza di un genitore che, di solito, è stato secolarizzato in Italia.

Alunni arrivati per adozione internazionale: i bisogni educativi e didattici degli alunni adottati di origine straniera sono diversi da quelli che sono in Italia con le loro famiglie. Per l'inserimento scolastico di questi alunni sono da prevedere interventi specifici che prevedano percorsi personalizzati.



Alunni rom, sinti e camminanti: per questi alunni si registra ancora un elevatissimo grado di evasione scolastica e di frequenza irregolare. Lavorare con questi alunni richiede molta flessibilità e disponibilità ad impostare percorsi di apprendimento specifici e personalizzati, che tengano conto del retroterra di queste popolazioni.

3. SCHEMA RIASSUNTIVO DEL PERCORSO DI ACCOGLIENZA

PRIMA FASE			
COSA	CHI	QUANDO	MATERIALI
▪ Iscrizione dell'alunno ▪ Intervento della FS Stranieri ▪ Verifica della documentazione sul percorso scolastico pregresso ▪ Informazioni alla famiglia ▪ Datazione incontro tra famiglia e commissione accoglienza	▪ Applicato della segreteria didattica ▪ Dirigente scolastico ▪ Funzione strumentale	Al primo contatto con la scuola	Moduli di iscrizione in lingua (se presenti) e materiale informativo della scuola.

SECONDA FASE			
COSA	CHI	QUANDO	MATERIALI
▪ Convocazione e incontro con la famiglia ▪ Esame della documentazione ▪ Valutazione delle abilità dell'alunno ▪ Proposta di assegnazione alla classe ▪ Passaggio di informazioni raccolte ai docenti di classe	▪ Funzione strumentale, eventualmente affiancata da un "mediatore linguistico", anche un familiare che parla italiano	All'atto dell'iscrizione (durata circa una settimana)	Scheda di rilevazione sul percorso linguistico. Traccia di primo colloquio con la famiglia. Griglia di osservazione delle competenze (test di livello).



TERZA FASE			
COSA	CHI	QUANDO	MATERIALI
▪ Inserimento nella classe designata, tenendo conto dei criteri espressi. ▪ Accoglienza nella classe. ▪ Predisposizione di un PDP.	▪ Dirigente Scolastico, sentita la Funzione Strumentale alunni stranieri ▪ Team docenti di classe	Tempo massimo: una settimana dall'inizio delle procedure d'iscrizione.	Normativa di legge Test di livello svolti. Prime osservazioni

4. ISCRIZIONE

4.1 L'iscrizione a inizio anno scolastico

A partire dalle iscrizioni effettuate per l'anno scolastico 2013/14 presso le scuole statali, le procedure da seguire sono esclusivamente online. Le famiglie devono registrarsi al portale e compilare il modello di domanda. Se la famiglia del minore straniero è in posizione di irregolarità la domanda va comunque compilata a cura della scuola, in quanto diritto di ogni minore.

4.2 L'iscrizione in corso d'anno

In questo caso l'istituzione scolastica provvede all'individuazione della classe e dell'anno di corso da frequentare, sulla base degli studi compiuti nel Paese d'origine. Gli alunni stranieri vengono iscritti, in via generale, alla classe corrispondente all'età anagrafica, salvo che il Collegio dei docenti deliberi, sulla base di specifici criteri, l'iscrizione ad una classe diversa, tenendo conto, tra l'altro, delle competenze, abilità e dei livelli di conoscenza della lingua italiana dell'alunno. In quest'ultimo caso è prevista al più l'assegnazione alla classe immediatamente inferiore o superiore rispetto a quella anagrafica. La determinazione della classe di iscrizione si configura come aspetto strategico rispetto all'efficacia complessiva del processo di integrazione in quanto coinvolge l'alunno, la famiglia e l'organizzazione scolastica nel suo complesso.

5. ORGANISMI INTERNI CHE OPERANO A SUPPORTO DELL'INCLUSIONE

5.1 Gruppo di Lavoro per l'Inclusione scolastica (GLI)

Nell'Istituto è presente il **Gruppo di Lavoro per l'Inclusione scolastica (GLI)** con il compito di predisporre tutte le azioni atte a favorire il processo di inclusione degli alunni. È composto dal Dirigente scolastico, dalle funzioni strumentali per l'inclusione, da docenti di sostegno e curricolari, equamente distribuiti tra i plessi e i diversi ordini di scuola (infanzia, primaria e secondaria di primo grado), un collaboratore scolastico, due genitori individuati dal dirigente in base alla disponibilità, rappresentanti di associazioni del territorio che collaborano con l'I.C. Rovigo 4 e uno specialista dell'AULSS 5 Polesana.

5.2 Collegio dei Docenti che approva il protocollo di accoglienza

5.3 Team docenti /Consiglio di classe

Per gli alunni che sperimentano difficoltà derivanti dalla non conoscenza della lingua italiana (per esempio alunni di origine straniera di recente immigrazione e per coloro che sono



entrati nel nostro sistema scolastico nell'ultimo anno) la Circolare Ministeriale n. 8 del marzo 2013 precisa che è il team docenti a svolgere i seguenti compiti:

- ☐ favorire l'integrazione nella classe del nuovo alunno;
- ☐ redigere un PDP che può prevedere la temporanea esclusione dal curriculum di alcune discipline che presuppongono una più specifica competenza linguistica (soprattutto per gli alunni di recente immigrazione). In alternativa verranno predisposte attività di alfabetizzazione e/o consolidamento linguistico.
- ☐ programmare percorsi di alfabetizzazione o consolidamento linguistico da attuare sulla base delle risorse disponibili (Docenti con ore a disposizione, progetti di Istituto, finanziamenti extrascolastici), prevedere la possibilità di uscita dell'alunno dal gruppo classe per interventi individualizzati di supporto anche con alunni di altre classi;
- ☐ appena è possibile, affrontare i contenuti disciplinari, selezionare i nuclei tematici irrinunciabili in modo da permettere almeno il raggiungimento degli obiettivi minimi previsti.
- ☐ stabilire i criteri di valutazione dell'alunno sulla base della programmazione individualizzata declinata nel Piano Didattico Personalizzato o PDP.

6. RISORSE INTERNE ED ESTERNE

- ☐ Compresenze, ore a disposizione, completamento d'orario degli insegnanti
- ☐ Attività aggiuntive a carico dell'Istituto
- ☐ Flessibilità dell'orario
- ☐ Attività di supporto fornita dagli EE.LL.
- ☐ Associazioni presenti sul territorio.

7. VALUTAZIONE

Vista la normativa vigente e le "Linee guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri" si conviene che, in base alla deliberazione del Collegio dei Docenti che definisce l'adattamento dei programmi di insegnamento in relazione al livello di competenza dei singoli alunni, il Team docenti/Consiglio di Classe che ha seguito l'alunno, su delega del Collegio, formula il giudizio in relazione ai percorsi individualizzati e agli obiettivi raggiunti dell'alunno. Nella valutazione si prenderanno in considerazione il percorso dell'alunno, i progressi realizzati, gli obiettivi possibili, la motivazione, l'impegno e, soprattutto, le potenzialità di apprendimento dimostrate.

Ai fini del passaggio all'anno successivo, si auspica che, se l'alunno in fase di iscrizione è stato assegnato ad una classe inferiore, al termine dell'anno scolastico, venga ammesso alla classe successiva (Scuola Primaria e Secondaria di primo grado).



APPENDICE 1

VADEMECUM DIDATTICO-EDUCATIVO DALL'ISCRIZIONE

All'atto dell'iscrizione dell'alunno straniero, la Funzione Strumentale si attiva per valutare la situazione di partenza in merito a:

- ☐ Competenze logiche trasversali;
- ☐ Competenze matematiche;
- ☐ Orientamento spazio temporale;
- ☐ Eventuali competenze linguistiche in lingua inglese
- ☐ Competenze linguistiche in italiano L2.

A tal proposito è possibile far riferimento a siti specialistici in cui è facile reperire materiale adatto:

Es: https://cidisonlus.org/strumenti_lavoro/laccoglienza-degli-alunni-nai-kit-di-strumenti-operativi-per-docenti-di-alunni-neo-arrivati-in-italia/ -> [KIT-ALUNNI-NAI-DEFINITIVO-2023.pdf](#)

COMPETENZE INIZIALI

PER ALUNNI STRANIERI

Alunno/a _____ classe _____ A.S. 20____/20_____

LINGUA ORALE

LIVELLI DI VALUTAZIONE COMPETENZE/ABILITÀ

LIVELLO 0	SÌ	NO	IN PARTE
Risponde a semplici domande con gesti			
Ricerca modalità di comunicazione diverse dalla parola			
Riproduce semplici parole			
Ripete brevi frasi in modo imitativo			
Prende parola solo se non interrogato			

LIVELLO 1	SÌ	NO	IN PARTE
Esegue semplici comandi			
Possiede un vocabolario della sopravvivenza			
Denomina gli oggetti della classe			
Risponde a semplici domande di tipo aperto			
Produce frasi con soggetto e verbo all'infinito e/o all'indicativo presente anche se non sempre corrette			

LIVELLO 2	SÌ	NO	IN PARTE
Denomina situazioni, sentimenti e stati d'animo			
Produce frasi con soggetto e verbo al passato e al futuro anche se in modo non del tutto corretto			



Possiede un vocabolario che gli consente di riferire fatti ed esperienze personali, anche passate e future			
Inizia a variare registro linguistico a seconda degli interlocutori			
Comprende termini di base di linguaggi specifici (disciplinari)			
Comprende gran parte del linguaggio dei pari e delle comunicazioni di classe			
Comprende brevi testi narrativi letti dall'insegnante			
Necessita di un aiuto abbastanza ridotto nella comprensione ed esecuzione dei compiti			

LIVELLO 3	SÌ	NO	IN PARTE
Produce in modo piuttosto corretto frasi con soggetto e verbo al passato e al futuro in modo abbastanza corretto			
Produce frasi complesse e articolate con complementi			
Usa termini specifici (storici, geografici e scientifici)			
Se aiutato da dispositivi di facilitazione, è in grado di seguire spiegazioni e lezioni abbastanza complesse			

LIVELLO 4	SÌ	NO	IN PARTE
Piuttosto fluente e corretto nella comunicazione formale ed informale, sia con i pari che con gli adulti			
E' in grado di gestire la maggior parte delle situazioni comunicative			
Comprende ed usa termini del linguaggio specifico anche se talvolta necessita di forme di facilitazione			

LINGUA SCRITTA

LIVELLI DI VALUTAZIONE COMPETENZE/ABILITÀ

LIVELLO 0	SÌ	NO	IN PARTE
Impugna la matita correttamente			
Esegue semplici esercizi di pre-grafismo			
Colora rispettando gli spazi			
Copia lettere			
Copia parole e brevi frasi			

LIVELLO 1	SÌ	NO	IN PARTE
Conosce le lettere dell'alfabeto			
Scrivere le lettere dell'alfabeto in modo autonomo in: - stampato minuscolo - stampato maiuscolo - corsivo			



Legge fonemi sillabe in modo autonomo			
Scrive semplici frasi sotto dettatura			
Legge semplici parole			
Comprende il significato delle parole che legge			
Scrive parole con sillabe complesse (str, gl, gn...)			
Legge parole con sillabe complesse (str, gl, gn...)			

LIVELLO 2	SÌ	NO	IN PARTE
Scrive semplici frasi sotto dettatura			
Legge semplici frasi comprendendone il significato			
Completa un semplice questionario anagrafico			

LIVELLO 3	SÌ	NO	IN PARTE
Compone un semplice testo in modo autonomo			
Individua le principali informazioni di un testo			
Sintetizza un semplice testo			
Compone un breve testo di tipo personale			

LIVELLO 4	SÌ	NO	IN PARTE
Scrive testi piuttosto corretti ortograficamente			
Scrive testi piuttosto corretti sintatticamente			
Scrive testi sintatticamente piuttosto elaborati			